



COMUNE DI MICIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

UFFICIO TECNICO

COMUNE DI MICIGLIANO
PROVINCIA DI RIETI
ALBO PRETORIO

Pubblicato all'Albo Pretorio con
n. 135 dal 21/03/2020
al 05/04/2020
Micigliano, li 21/03/2020
Il Sindaco



ORDINANZA N. 5 DEL 21.03.2020

Oggetto : Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza contingibile e urgente emanata ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32, comma 1, che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché il comma 3 che dispone "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117, comma 1, che prevede "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art.50, comma 5, che prevede: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 dell'11 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, in corso di pubblicazione ;
RITENUTO necessario adottare, sull'intero territorio comunale, delle misure contingibili e urgenti in materia di tutela della salute pubblica al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'intero territorio comunale, le seguenti misure contingibili e urgenti in materia di tutela della salute pubblica, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19:

Art. 1

1. E' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
2. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
3. Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza site nel Comune di Micigliano.

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

La notifica della presente alle parti in indirizzo, e la trasmissione:

- alla Prefettura di Rieti;
- ai Carabinieri di Antrodoto;
- al Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed al Responsabile dell'Ufficio Tributi;

La presente disposizione viene immediatamente comunicata e, in copia, trasmessa al Prefetto di Rieti, ed altresì affissa all'Albo Pretorio del Comune di Micigliano.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di Rieti entro 30 gg. dalla notifica, al Tar della Regione Lazio entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente provvedimento.

Si dispone la pubblicazione all'albo pretorio comunale per giorni 15 da oggi.

IL SINDACO
Ing. Emiliano Salvati

